



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TREVISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2022

Introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza
nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. – La nostra Costituzione fonda la Repubblica democratica sul lavoro, riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovendo le condizioni che ne rendono effettivo l'esercizio, così da concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

Il lavoro va, dunque, costituzionalmente tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, riconoscendo e garantendo i diritti del lavoratore, quale parte debole di un rapporto sinallagmatico che lo vede detenere un minore potere contrattuale.

Il lavoro, quale diritto essenziale e strumento capace di assicurare – per ciascuno e per la propria famiglia – una vita libera e dignitosa, assume, altresì, connotazione di un dovere, quello di concorrere, in condizioni di parità, anche di genere, allo sviluppo e alla crescita della propria comunità.

Ai diritti del lavoratore corrispondono precisi obblighi in capo al datore di lavoro che si ricollegano, direttamente o indirettamente, alla salute, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Tuttavia, affinché il rapporto di lavoro non resti cristallizzato e impreziosito solo formalmente da una serie di enunciazioni di principio, e non si traduca di fatto in un'occasione di sfruttamento nel nome di una logica legata esclusivamente al profitto, è quantomeno opportuno gettare il seme della legalità e del rispetto della dignità umana sin dalle scuole, favorendo lo sviluppo di una sana cultura del lavoro tra coloro che saranno i lavoratori e gli imprenditori del futuro, così che non possano più albergare nelle coscienze di ognuno di noi atteggiamenti tolleranti o di rassegnata accettazione

rispetto al lavoro sommerso e al mancato rispetto delle regole.

Il lavoro può prevedere l'esercizio di attività intrinsecamente pericolose ed è inconcepibile che possa esser prestato senza quel minimo di conoscenze di base che ne regolano l'espletamento. Viceversa, molto spesso, tali conoscenze mancano del tutto, persino rispetto ad aspetti che caratterizzano e sono a fondamento di un corretto e regolare rapporto di lavoro, compresi quelli più direttamente attinenti alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Controlli, sanzioni, efficientamento delle misure di intervento e attività di prevenzione, formazione, informazione e addestramento non possono bastare per perseguire l'obiettivo di rendere prossimo allo zero il rischio di infortuni, se non avverrà una svolta culturale, da realizzare attraverso un percorso educativo e di testimonianza, che possa sviluppare atteggiamenti coscienti e consapevoli da parte dell'intera società civile.

I dati statistici ci restituiscono un quadro a dir poco drammatico e impietoso. Solo nel 2021 più di 3 persone sono decedute ogni giorno nell'esercizio della propria attività lavorativa. Sono stati 1.221 gli incidenti sul lavoro con esito mortale nell'intero arco del 2021, mentre 555.236 (+0,2 per cento rispetto al 2020) sono state le denunce complessive di infortunio sul lavoro. A ciò si aggiunga l'aumento di patologie di origine professionale, attestato da ben 55.288 denunce (+22,8 per cento rispetto al 2020), con un costo sociale per la collettività che impatta per quasi il 4 per cento sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale.

Nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri non si può continuare a subire danni alla salute nell'esercizio di un diritto fondamentale, qual è quello al lavoro. Tenendo presente che investire in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in maniera sostanziale e non solo formale, non costituisce un costo fine a sé stesso, ma può comportare un ritorno economico significativo: per ogni euro investito nella sicurezza di un lavoratore, il ritorno è pari, secondo studi effettuati, a 2,20 euro. Ovviamente, lo sforzo di investire in salute e sicurezza deve esser premiato, affinché siano rispettate le corrette dinamiche concorrenziali e l'attività sia svolta nel rispetto del dettato costituzionale, contribuendo alla crescita sociale della Nazione. Va, al contrario, interdetta l'attività di impresa che non risulti esercitata nel rispetto delle regole, sino al relativo ripristino.

Le «morti bianche», che di candido hanno ben poco, costituiscono una grave ingiustizia e il loro contrasto deve essere una battaglia comune, un obbligo morale che grava sull'intera comunità. Per far sì che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei principi e delle regole che devono governare l'attività lavorativa, e al fine di far acquisire le conoscenze dei capisaldi dell'ordinamento e delle principali normative che riguardano il lavoro con particolare attenzione alle dinamiche e ai risvolti sociali che sottendono la materia, con il presente disegno di legge s'intendono dettare specifiche disposizioni finalizzate a introdurre, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Più in dettaglio si prevede uno specifico approfondimento sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, affinché fin dalla scuola si venga edotti delle regole introdotte in attuazione dei diritti e

dei doveri di tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali.

L'articolo 1 prevede l'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, ed enuclea le finalità perseguite, connesse alla necessità di contribuire a formare cittadini coscienti e consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore e del datore di lavoro, in modo che divengano cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole connesse al relativo *status*.

L'articolo 2 specifica che le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado debbano prevedere nel percorso di studi l'insegnamento della disciplina del lavoro, del rapporto di lavoro e della sicurezza dei luoghi in cui si svolge la prestazione lavorativa. A tale insegnamento va dedicato un minimo di trenta ore annue, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 3 reca disposizioni per la definizione delle linee guida dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che spetta al Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 4 prevede iniziative sulla formazione e sull'aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e disposizioni in ordine all'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. In conformità alle finalità previste dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole secondarie di primo e secondo grado, l'insegnamento del « diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ».

2. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché ai fini della presente legge, l'insegnamento di cui al comma 1 deve intendersi come processo formativo volto a:

a) garantire la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro e delle norme di base che regolano il rapporto di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblici e privati;

b) promuovere lo sviluppo, nella consapevolezza e nel pieno riconoscimento dei diritti e dei doveri dei lavoratori, di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale nonché di responsabilità nella cura dei beni comuni e di rispetto delle regole;

c) favorire una partecipazione consapevole dei giovani alla vita civile e democratica.

Art. 2.

(Introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, con uno o più regolamenti da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento del diritto del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, nel rispetto dei seguenti principi:

a) definizione del monte ore annuale non inferiore a trenta ore, da svolgere, in modalità teorica e pratica, e in maniera indipendente e autonoma nell'ambito dell'insegnamento delle discipline obbligatorie d'indirizzo, con votazione espressa al termine di ogni quadrimestre;

b) individuazione del personale docente, adeguatamente formato, ovvero del personale afferente alle classi di concorso relative alle discipline giuridiche ed economiche, con la facoltà di avvalersi a titolo gratuito di associazioni, fondazioni ed esperti del settore, impiegando quale risorsa primaria il personale già presente nell'organico di potenziamento delle istituzioni scolastiche;

c) definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3.

2. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei regolamenti di cui al presente ar-

ticolo possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi principi e con le stesse procedure, entro centottanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei decreti di cui al comma 1, il piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico al fine di includere l'insegnamento del diritto del lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono, altresì, a programmare eventuali attività di studio e approfondimento, anche attraverso testimonianze e specifiche visite guidate in contesti lavorativi, nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 3.

(Linee guida dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida dell'insegnamento di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Formazione e aggiornamento del personale docente)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, e

nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti cui è affidato l'insegnamento di cui all'articolo 1, le relative competenze minime nonché le modalità di riconoscimento delle stesse.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria
e norma transitoria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima.

